



Trasmessa tramite PEC
(Sostituisce l'Originale)
Pag. trasmesse: 02

suap.na@cert.camcom.it

e, p.c.

fabrizio.viola@geopec.it

NULLA OSTA N. 20/2024

Oggetto: pratica n. 07206081213-07062024-0913 - SUAP 6378 – 0720608121- 3
MARRUZZELLA S.R.L. - *Rilascio Nulla Osta preventivo*

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco l’arch. Francesco Maisto;
- e. nelle more della nomina del Direttore, con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- f. con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco.

Premesso altresì che

- a. l’area del Parco Regionale ai sensi della L.R. Campania n. 33 del 1° settembre 1993, è suddivisa, nelle seguenti zone:
 - Zona “A” – Area di Riserva Integrale
 - Zona “B” – Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione
 - Zona “C” – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale;
 - Riserve Marine;
- b. con DGRC n. 684 del 30.12.2019 sono stati inoltre affidati all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (in qualità di Soggetto Gestore) i seguenti Siti di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000):
 - IT8030017 “Lago di Miseno”
 - IT8030016 “Lago di Lucrino”
 - IT8030013 “Isolotto di San Martino e dintorni”
 - IT8030015 “Lago del Fusaro”
 - IT8030019 “Monte Barbaro e Cratere di Campiglione”
 - IT 8030002 “Capo Miseno”



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



- IT 8030001 “Aree umide del Cratere di Agnano”
- IT 8030032 “Stazioni di *Cyamidium calidarium* di Pozzuoli”
- IT 8030023 “Porto Paone di Nisida”
- IT 8030020 “Monte Nuovo”
- IT 8030039 “Foce di Licola”
- IT 8030014 “Lago d’Averno”;

c. il perimetro di tali aree è consultabile nella cartografia del parco:

<https://parcodeicampiflegrei.it/2022/12/02/aree-protette/>

- d. ciascuna area è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali;
- e. l’esame delle istanze prodotte per il rilascio del Nulla Osta dell’Ente Parco (o del “Sentito”, nel caso in cui l’intervento ricade nell’ambito dei siti della Rete Natura 2000) consiste nella verifica della compatibilità dell’intervento e ogni altra attività per cui si è previsto il Nulla Osta con le Norme di Salvaguardia, di cui alla DGR n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003 (oppure, nel caso del “Sentito”, alle Misure di Conservazione di ogni ZPS o ZSC interessata).

Tanto premesso

CON RIFERIMENTO alla Vs. richiesta del 14.06.2024, trasmessa tramite PEC e regolarmente assunta al protocollo dell’Ente al n. 0680 del 14.06.2024, relativa ai lavori di cui all’oggetto, cui seguono integrazioni;

VISTI gli allegati a corredo dell’istanza, a cura del tecnico incaricato geom. Fabrizio Viola, PEC: fabrizio.viola@geopec.it, con sede in Bacoli (NA) alla via W. Shakespeare, n. 36

RILEVATO che l’intervento, così come espresso, risulta rispondente a quanto indicato nel Regolamento per il rilascio dei Nulla Osta e dei “Sentito” dell’Ente Parco (delibera del presidente/Commissario n. 09 del 15.04.2024), in vigore dal 15.05.2024 e consultabile dal sito web dell’Ente Parco > <https://parcodeicampiflegrei.it/2022/11/14/regolamenti-attuativi/>

RAMMENDATO che le Norme di salvaguardia previste dalla L.R. 33/93 relative a “2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia”, prevedono a tale proposito che:

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all’art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31 lettera d) della medesima legge 457/78, per i soli edifici realizzati dopo il 1936 e senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d’uso per fini agrituristici e per attività e servizi pubblici ed ad uso pubblico, ivi comprese le attività turistico-ricettive.

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;
- l’adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura di tufo a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.



**ENTE PARCO
REGIONALE DEI
CAMPI FLEGREI**



Nelle zone “B” e “C” la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione fino all’istituzione dell’Ente Parco è verificata dal Comune all’atto del rilascio della concessione o dell’autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Regione, ai sensi della normativa vigente.

NEL PRECISARE che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui sopra e di eventuali altri obblighi, vincoli o disposizioni di legge, nonché salvi i diritti per conto di terzi;

RICORDANDO al richiedente le responsabilità civili e penali nel caso di dichiarazioni false e tendenziose;

si rilascia **NULLA OSTA PREVENTIVO** all’intervento in oggetto.

Bacoli (NA), li, 10.07.2024

Il Presidente
arch. Francesco Maisto

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D’Antonio

